



Milano – Roma

Circolare Fiscale n. 1/2012

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
“Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici” convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle nuove disposizioni in materia fiscale contenute nel decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, pubblicato sulla GU n. 284 del 6 dicembre 2011 (S.O. n. 251) come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 pubblicata in GU n. 300 il 27 dicembre 2011 (S.O. n. 276).

In particolare, nei successivi paragrafi saranno affrontati i seguenti argomenti.

I. Agevolazioni in tema di reddito d'impresa

1. La deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro.....
2. Ace - aiuto alla crescita economica
3. DTA Trasformazione delle imposte differite attive
4. Riallineamento partecipazioni.....

II. Novità in materia di Accertamento

1. Modifiche alla normativa in materia di accertamento.....
2. Studi di settore.....

III. Fiscalità comunale

1. IMP- Imposta municipale propria.....
2. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TRES).....

IV. Novità in materia di IRPEF

1. Tassazione separata TFR.....
2. Detrazione del 36% e 55%.....
3. Addizionale IRPEF regionale e comunale.....

4. Le agevolazioni per i lavoratori autonomi e gli imprenditori (individuali e collettivi) in contabilità ordinaria soggetti a IRPEF.....

V. Altre novità

1. Imposta straordinaria sulle attività scudate.....
2. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti e contrasto all'uso del contante
3. Accise
4. Bollo auto.....
5. Tassa di stazionamento delle unità da diporto.....
6. Imposta erariale aeromobili
7. Imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari.....
8. Clausola di salvaguardia (aumento aliquote Iva).....
9. Imposta sugli immobili detenuti all'estero.....
10. Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero.....
11. Modifiche alla disciplina sulla dilazione dei pagamenti.....

I. Agevolazioni in tema di reddito d'impresa

1. La deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro

È ammesso in deduzione ai fini Ires e Irpef un importo pari all'Irap, come determinata ai sensi degli artt. 5, 5bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.446/97, relativamente alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1 dello stesso decreto.

Viene, quindi, abrogato quella parte dell'art. 6, co. 1 del D.L. n.185/08 che prevedeva la deducibilità di una quota pari al 10% dell'Irap, ai fini Ires e Irpef, sul costo del lavoro dipendente e assimilato, restando applicabile solo alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, sono incrementate le deduzioni fisse per lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni a un importo di € 10.600, ulteriormente elevate a € 15.200 per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia.

2. Ace - aiuto alla crescita economica

È introdotta, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, un'agevolazione per le imprese, consistente nella deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale di eventuali incrementi del patrimonio netto.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è commisurato alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

L'agevolazione si rende applicabile ai soggetti, residenti nel territorio dello stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, esercenti attività commerciali di cui all'art. 73 Tuir.

L'agevolazione si rende altresì applicabile anche ai redditi degli imprenditori individuali e delle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, previa emanazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto ministeriale che dovrà disciplinare l'agevolazione nel suo complesso.

Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è quello risultante dal relativo bilancio di esercizio decurtato dell'utile del medesimo esercizio.

Ai fini del calcolo del patrimonio di riferimento rilevano, quali variazioni in aumento:

- i conferimenti in denaro a decorrere dalla data di versamento;
- gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelle indisponibili, a decorrere dalla data di formazione delle stesse.

Rilevano quali variazioni in diminuzione:

- le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
- gli acquisti di aziende e rami delle stesse.

Le variazioni in diminuzione rilevano a decorrere dall'inizio dell'esercizio in cui si manifestano.

Limitatamente alle aziende e società di nuova costituzione, rileva quale capitale proprio nuovo tutto il patrimonio conferito.

Ai fini della quota di rendita nozionale del nuovo capitale proprio si applica per i primi tre anni l'aliquota del 3%, mentre, a decorrere dal quarto periodo di imposta, l'aliquota verrà determinata con un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali, a titolo di compensazione del maggior rischio.

Nel caso in cui il reddito complessivo netto di un esercizio dovesse essere inferiore al rendimento nozionale, l'eccedenza diventerebbe deducibile nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

3. DTA Trasformazione delle imposte differite attive

Viene ampliata e modificata la possibilità di trasformare le imposte differite attive in crediti di imposta.

Infatti in base alla versione originaria prevista dal DL. 225/10, articolo 2, commi da 55 le imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio e relative alle svalutazioni dei crediti non ancora dedotte ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Tuir (solo per le banche), all'avviamento e alle altre attività immateriale i cui componenti reddituali sono deducibili in più periodi d'imposta, erano trasformabili in crediti d'imposta esclusivamente in presenza di esercizi in perdita (civilistica) in misura pari al prodotto tra detta perdita e il rapporto tra il DTA iscritte in bilancio e il totale del capitale sociale e delle riserve.

L'art. 9 del DI 201/2011 ha previsto a tal proposito che non sono deducibili i componenti negativi che hanno originato le imposte anticipate trasformate in crediti di imposta.

Mentre, in base al nuovo comma 56 *bis* introdotto dall'art. 9 del DI 201/11 è stata estesa la possibilità di trasformazione anche alla quota di imposte anticipate relativa alla perdita fiscale prodottasi per effetto della deduzione di componenti negativi di reddito concernenti l'avviamento, le attività immateriali e la svalutazione di crediti (quest'ultima solo per le banche). La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui risulta la perdita e comporta, per la quota corrispondente alle relative DTA trasformate, la riduzione dell'importo della stessa perdita riportabile nei successivi periodi d'imposta.

Inoltre è stato ampliato l'ambito di applicazione della citata agevolazione estendendolo ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero delle società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, compresi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa. Se dal bilancio finale di liquidazione volontaria, o della procedura di fallimento o della liquidazione coatta amministrativa risulta un patrimonio netto positivo, l'intero ammontare delle imposte anticipate viene trasformato in credito di imposta. Alle operazioni di liquidazione volontaria si applica la normativa antielusiva di cui all'art. 37 bis DPR 600/73.

Il credito d'imposta non matura interessi e potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 241/97 senza limiti di importo. Viene anche confermata la cedibilità del credito di imposta a soggetti del gruppo (aderenti o meno al regime di tassazione consolidata) ai sensi dell'art. 43-ter del Dpr 602/73, a condizione però che la cessione avvenga al valore nominale del credito stesso.

4. Riallineamento partecipazioni

Sono stati riaperti i termini per affrancare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio, a seguito di un'operazione straordinaria o traslativa effettuata nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e in quelli precedenti.

Per quanto concerne le partecipazioni di controllo, iscritte nel bilancio di esercizio dell'avente causa a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda), o di conferimento di partecipazioni di controllo o scambio di partecipazioni mediante conferimento, è prevista la possibilità di affrancamento dei relativi maggiori valori civilistici rispetto a quelli fiscali (di cui all'art.15 del D.L. n.185/08) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%. Tuttavia si rammenta che, ai fini dell'affrancamento, tali maggiori valori devono essere iscritti in modo autonomo nel bilancio consolidato come "avviamento", "marchi d'impresa" ed "altre attività immateriali". Tale disposizione risulta pertanto applicabile esclusivamente ai gruppi che redigono il bilancio consolidato.

L'imposta sostitutiva per il riallineamento è dovuta in tre rate di pari importo da versare:

- la prima entro il versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta 2012;
- la seconda e la terza entro il termine di versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, dovute per il periodo di imposta 2014.

Tali termini di versamento valgono anche per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale (1,5 % per il 2011 elevato al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2012).

Gli effetti del riallineamento decorreranno dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

II. Novità in materia di Accertamento

1. Modifiche alla normativa in materia di accertamento

È punito ai sensi del codice penale chi, durante un'attività di accertamento ex artt. 32 e 33 del DPR 600/73, o 51 e 52 del DPR 633/72, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte oppure fornisce dati o notizie non rispondenti al vero se, a seguito delle richieste del fisco, si configurano reati tributari in materia di imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'anagrafe tributaria qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle

effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro, come disciplinato dall'art. 7, comma 6, del DPR 605/73, nonché l'importo delle operazioni stesse.

Le modalità di comunicazione saranno stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Viene abrogata la disposizione contenuta nel D.L. n.138/2011 all'art. 2, comma 36-undevicies, che permetteva all'Agenzia delle Entrate di procedere all'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti, da sottoporre a controllo, basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni effettuate con gli operatori finanziari.

L'INPS è tenuta a fornire all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati dei destinatari di prestazioni socio-assistenziali ai fini dell'effettuazione dei controlli sui redditi.

Viene eliminata la regola stabilita dal D.L. n.70/2011 che impediva l'esecuzione di più di un accesso nell'arco di un semestre e viene eliminata la sanzione disciplinare in caso di violazione da parte dei verificatori.

2. Studi di settore

I contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultati dall'applicazione degli studi stessi e che:

- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- per effetto del corretto adempimento di cui al punto precedente risultino coerenti,

a decorrere dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2011 potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:

- la preclusione all'accertamento induttivo;
- la riduzione a tre anni dei termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva salvo che le violazioni comportino l'obbligo di denuncia d'ufficio per i reati di natura penale prevista dal D. Lgs. n.74/00;
- l'assoggettamento ad accertamento sintetico solo se il reddito risultante eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

Di riflesso e con effetto a decorrere dal periodo d'imposta 2011 sono abrogati il comma 4bis dell'art. 10 e l'art. 10ter della L. n. 146/98 che rispettivamente stabilivano l'inammissibilità degli accertamenti effettuati sulla base di presunzioni semplici per i soggetti congrui e coerenti e limitavano ulteriori attività di accertamento presuntivo verso i contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione agli studi di settore.

III. Fiscalità comunale

1. IMP- Imposta municipale propria

A decorrere dal 2012, viene introdotta, a livello sperimentale, l'imposta municipale propria (Imp), applicata su tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; dal 2015 sarà a regime, diventando la vera e propria Imposta municipale unica (Imu).

Presupposto: il presupposto dell'imposizione è il possesso di immobili, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n.504/1992, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile a catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle indicate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Base imponibile: la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile così come determinato dal D.lgs. 504/92 e con le rivalutazioni indicate di seguito.

Valore dell'immobile: per i fabbricati il valore è dato dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, dei seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Valore dei terreni: il valore dei terreni agricoli è costituito dall'applicazione al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Le aliquote: l'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76%, modificabile, in aumento o in diminuzione, dai Comuni fino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4, modificabile dai Comuni, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2%, e può essere ridotta dai Comuni fino a 0,1%.

L'aliquota può essere ridotta dai Comuni fino allo 0.4% se l'immobile non produce reddito fondiario, se posseduto da soggetti passivi Ires o se è concesso in locazione.

Detrazioni: dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, possono essere detratte 200 euro. Se l'abitazione è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va ripartita tra gli stessi in base all'effettiva destinazione dell'immobile.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di base.

Per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, la detrazione di 200 euro può essere elevata dal Comune fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Modalità di versamento: ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.241/97, l'imposta deve essere versata in maniera unitaria con eventuale compensazione dei crediti secondo quanto sarà disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il primo versamento deve avvenire entro il 18 giugno 2012.

Sanzioni: alle sanzioni per le violazioni in tema di Imu si applica l'istituto della definizione agevolata che consente il pagamento di un importo ridotto ad un terzo della sanzione.

2. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TRES)

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che va a sostituire la Tarsu e la Tia.

Soggetti passivi: i soggetti interessati al pagamento del suddetto tributo sono coloro che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte che, indipendentemente dall'uso, sono comunque suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comunali condominiali.

La tariffa: Il tributo è determinato in base ad una tariffa, commisurata ad anno solare, che tiene conto delle qualità e quantità dei rifiuti prodotti, in relazione agli usi e all'attività svolta.

Per le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% di quella catastale.

Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 sono stabiliti i criteri per la determinazione della tariffa che sarà composta, da una parte da un costo fisso di gestione del servizio, e dall'altra da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Il suddetto regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Si applicano, nel periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2013, fino alla data in cui il regolamento trova applicazione, le norme del DPR n.158/1999.

Alla tariffa deve poi applicarsi una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato, incrementabili su disposizione del Comune fino ad un massimo di 0,40 euro, dovuti per la copertura dei costi.

Riduzioni tariffarie: Il Comune può disporre delle riduzioni tariffarie, fino ad un massimo del 30%, per alcune circostanze particolari, come nel caso delle abitazioni con unico occupante.

Raccolta differenziata: Sono previste dalla tariffa riduzioni per chi effettua la raccolta differenziata. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori decrementi.

Mancato svolgimento del servizio: E' ridotto fino all'80 % della tariffa l'importo dovuto nel caso in cui manchi o sia interrotto il servizio di gestione dei rifiuti.

Competenze del Consiglio comunale: Il consiglio comunale deve determinare la disciplina per l'applicazione del tributo, approvare le tariffe e stabilire le modalità di applicazione per coloro che detengono temporaneamente locali o aree.

Presentazione della dichiarazione: la dichiarazione deve essere presentata entro il termine fissato dal Comune e deve essere redatta su un modello messo a disposizione dal comune.

Accertamento: il comune designa il funzionario responsabile che ha ogni potere per l'esercizio di attività organizzativa e gestionale. Quest'ultimo ha il potere di inviare questionari al contribuente, per richiedere dati e notizie. Se non c'è collaborazione da parte di quest'ultimo l'accertamento può avvenire anche sulla base di presunzioni semplici.

Sanzioni: in caso di mancata, infedele o incompleta risposta al suddetto questionario si applica la sanzione da 100 euro a 500 euro; è soggetto alla sanzione del 30% dell'imposta dovuta in caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, scatta la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta dovuta, infine in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti.

IV. Novità in materia di IRPEF

1. Tassazione separata TFR

Le indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché, in ogni caso i compensi e le indennità percepiti dagli amministratori delle società di capitali, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, non sono ammesse a tassazione separata per l'importo complessivamente eccedente euro 1.000.000. Tale eccedenza concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.

2. Detrazione del 36% e 55%

A decorrere dal 1° gennaio 2012, viene introdotto un nuovo articolo, il 16-bis, al Tuir rubricato "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici".

Con questo provvedimento la detrazione del 36% è stata inserita nel Tuir e, conseguentemente, è stata trasformata da agevolazione temporanea ad agevolazione permanente.

Dall'imposta lorda si detrae il 36% delle spese documentate. La detrazione si calcola sulle spese documentate per risparmio energetico fino ad un importo massimo di 48.000 euro per unità immobiliare

L'articolo 16 bis, al comma 1, nelle lettere da a) a l), elenca i lavori che possono usufruire dell'agevolazione:

- interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, di restauro o di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su parti comuni di un edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze;
- interventi per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. Gli immobili possono essere anche non residenziali ed è necessario che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all'1 gennaio 2012;
- opere di bonifica dall'amianto e di esecuzione di lavori per evitare infortuni domestici;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
- opere finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche e, in ogni caso, per interventi che favoriscano la mobilità interna ed esterna all'abitazione;
- misure antisismiche;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti o alla cablatura degli edifici o al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili. La realizzazione può avvenire anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, se viene acquisita idonea documentazione comprovante il conseguimento del risparmio energetico.

Il comma 2 estende l'agevolazione anche alle spese sostenute per la progettazione e per le prestazioni professionali legate all'intervento.

Per quanto riguarda gli interventi su interi fabbricati, eseguiti da imprese o cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva

assegnazione o alienazione, spetta al successivo acquirente o assegnatario una detrazione pari al 25% del prezzo pagato per l'immobile comunque entro l'importo massimo di 48.000 euro.

Se gli interventi sono eseguiti su unità immobiliari residenziali, adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, o dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi e viene soppressa la rateazione abbreviata per il contribuente oltre i 75 anni.

Il nuovo articolo disciplina anche il caso di decesso dell'avente diritto, stabilendo che la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero all'erede, solo nel caso in cui questi abbia conservato la detenzione materiale e diretta del bene.

Nel caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

È prorogata per tutto il 2012 la detrazione del 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico con le stesse modalità del 2011 con l'estensione della detrazione alle spese per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2013, la detrazione del 55% sarà assorbita nella previsione di cui all'art. 16-bis del Tuir la quale essendo collocata nell'ambito delle disposizioni generali relative ai soggetti Irpef non potrà operare con riferimento ai soggetti Ires.

3. Addizionale IRPEF regionale e comunale

Addizionale regionale: a decorrere dall'anno d'imposta 2011, è aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef da 0,9% all'1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Addizionale comunale: l'Agenzia delle Entrate è tenuta a corrispondere i rimborsi dell'addizionale comunale all'Irpef di cui è stata fatta richiesta con dichiarazioni o istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale.

4. Le agevolazioni per i lavoratori autonomi e gli imprenditori (individuali e collettivi) in contabilità ordinaria soggetti a IRPEF

A decorrere dal 1° gennaio 2013, artisti, professionisti, imprese individuali, società di persone ed equiparate, potranno beneficiare di alcune agevolazioni. L'accesso a tali agevolazioni è condizionato:

- all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fattura e
- accensione di un c/c dedicato ai movimenti dell'attività esercitata.

Queste agevolazioni da definirsi con un provvedimento direttoriale potranno consistere in:

- predisposizione automatica a cura dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche, dei modelli di versamento e di dichiarazione Iva;
- predisposizione automatica sempre da parte dell'Agenzia delle entrate dei modelli 770 semplificato, CUD e di versamento periodico delle ritenute;
- soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
- anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, abolizione dell'obbligo del visto di conformità per le compensazioni superiori ad euro 15.000 ed esonero dalla presentazione delle garanzie per i rimborsi Iva.

In particolare sono previste:

- per i contribuenti non soggetti agli studi di settore l'esclusione dagli accertamenti induttivi di cui all'art. 39 DPR n. 600/73 e art. 54 DPR n. 633/72;
- la riduzione a 3 anni del termine di decadenza per gli accertamenti, ai fini Irpef ed Iva. La norma non è applicabile in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia d'ufficio per i reati di natura penale prevista dal D. Lgs. n. 74/00.

Per coloro che adottano la contabilità semplificata, in aggiunta a queste agevolazioni, sono previste:

- determinazione del reddito Irpef in base al principio di cassa e predisposizione automatica, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle dichiarazioni Irpef ed Irap;
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dal registro dei beni ammortizzabili;
- esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dell'acconto Iva.

In caso di opzione per il regime descritto, il mancato rispetto degli obblighi previsti per accedervi, e di quelli previsti in tema di antiriciclaggio, causa la perdita del diritto alle agevolazioni previste e l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 ad euro 4.000. In caso di invio dei dati richiesti entro 90 giorni, ferma restando la sanzione amministrativa, i contribuenti non decadono dal beneficio.

E' possibile l'accesso al ravvedimento operoso.

V. Altre novità

1. Imposta straordinaria sulle attività scudate

È stata introdotta un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille da calcolarsi sull'ammontare delle attività scudate ai sensi del D.L. n. 78/09 e del D.L. 350/01.

Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è elevata rispettivamente al 10 e al 13,5 per mille.

Dall'imposta, calcolata secondo le citate aliquote con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, si deduce l'imposta di bollo ordinariamente corrisposta.

Il versamento deve essere effettuato, ad opera degli intermediario, previa costituzione della provvista da parte del contribuente, entro il 16 febbraio di ciascun anno.

Per il solo versamento del 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

Le attività finanziarie oggetti di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto, sono assoggettate, per il solo anno 2012, ad un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.

L'omesso versamento è sanzionato con un importo pari all'imposta non versata.

Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale.

2. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti e contrasto all'uso del contante

Dal 6 dicembre è stato ridotto da 2.500 a 1.000 euro il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

È fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore a 1.000 euro di adeguamento a tale nuovo limite o, in alternativa, di estinzione entro il 31 marzo 2012. Le infrazioni commesse fino al 31 gennaio 2012 non comportano l'applicazione delle sanzioni previste.

Limitatamente alle violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Le comunicazioni sulle infrazioni alle norme sul contante, ai sensi dell'art.51, co. 1, del D.Lgs. n.231/07, devono essere effettuate, sempre entro 30 giorni, anche all'Agenzia delle Entrate con modalità definite con provvedimento direttoriale.

Viene introdotto il co.4- ter all'art.2 del D.L. n.138/11: al fine di contrastare l'utilizzo di denaro contante è previsto che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del D.L. n.201/11 prorogabili con decreto del Presidente del CdM, i pagamenti delle spese da parte delle P.A. centrali e locali debbano essere fatti esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici quali, in via ordinaria, i c/c bancari o postali dei beneficiari o con le modalità prescelte dal creditore. Le pensioni, gli stipendi e ogni altro pagamento, d'importo superiore a 1.000 euro, corrisposto in via continuativa a prestatori d'opera da parte della P.A. non possono più essere effettuati con l'utilizzo di denaro contante.

A tali fini il Ministero delle Finanze e Abi definiranno una convenzione relativa alle caratteristiche di un conto corrente base, gratuito ed esente da imposta di bolli, destinato alle fasce socialmente svantaggiate di clientela.

3. Accise

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto si applicano le seguenti accise:

- a) benzina con piombo euro 704,20 ogni mille litri;
- b) gasolio a scopo di carburante euro 593,20 ogni mille litri;

- c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante euro 267,77 ogni mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,0331 per metro cubo.

Limitatamente ai beni di cui alle lettere a) e b), a decorrere dal 1 gennaio 2013, le accise sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 e ad euro 593,70 per mille litri.

Il maggior onere derivante dagli incrementi delle accise è rimborsato agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, mediante un credito d'imposta.

4. Bollo auto

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica istituita con il D.L. n.98/11, viene inasprita ed è pari a 20 euro ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw.

La citata imposta si riduce, in funzione della data di costruzione del veicolo, rispettivamente:

- al 60% decorsi 5 anni,
- al 30% decorsi 10 anni,
- al 15% decorsi 15 anni

per non essere più dovuta passati 20 anni.

I predetti periodi decorrono dall'1 gennaio di quello successivo a quello di costruzione.

5. Tassa di stazionamento delle unità da diporto

A decorrere dal 1° maggio 2012 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite leasing finanziario di unità da diporto che si trovino nei porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche devono versare una tassa annuale di stazionamento, su base giornaliera, determinata in funzione della lunghezza delle unità da diporto.

Sono esenti le unità in proprietà o uso dello Stato ed enti pubblici, quelle obbligatorie di salvataggio, i battelli di servizio e quelle possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato per soli fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri usate solo dai proprietari residenti nella Laguna di Venezia e nelle isole minori nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

Le modalità di pagamento verranno stabilite con provvedimento direttoriale e per i casi di ritardato, omesso o parziale versamento si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato oltre alla tassa dovuta.

La tassa di stazionamento non è dovuta per le imbarcazioni nuove con targa prova che sono a qualsiasi titolo nella disponibilità del cantiere costruttore, manutentore o distributore e per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita.

Per effetto di quanto previsto dal comma 15-ter l'imposta si riduce, in funzione della data di costruzione rispettivamente:

- del 15% decorsi 5 anni;
- del 30% decorsi 10 anni e
- del 45% decorsi 15 anni.

6. Imposta erariale aeromobili

I proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite leasing finanziario di aeromobili devono un'imposta erariale in funzione del peso massimo al decollo.

Per gli elicotteri l'imposta è dovuta in misura doppia rispetto ad un aereo di pari peso al decollo.

L'imposta deve essere versata all'atto di richiesta del rilascio o del rinnovo del certificato di revisione per tutta la durata dello stesso. In caso di durata inferiore all'anno del certificato, l'imposta è rapportata ai mesi di concessione.

Sono esenti tra gli altri gli aeromobili dello Stato e quelli equiparati, quelli in proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non linea, nonché quelli dei centri di addestramento per le abilitazioni e quelli di proprietà dell'Aero club d'Italia.

7. Imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 è dovuta un'imposta di bollo sui conti correnti secondo una misura annua di euro:

- persona fisica: € 34,20;
- altri soggetti: € 100.

In caso di persona fisica l'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo è complessivamente non superiore a € 5.000.

L'imposta dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito, con esclusione dei fondi pensione e di quelli sanitari, non è più dovuta in misura fissa, ma in misura proporzionale per un importo annuo pari a:

- 1 per mille per l'anno 2012 con un minimo di € 3420 e un massimo di € 1.200;
- 1,5 per mille dal 2013 senza alcun limite massimo.

L'imposta non è dovuta per i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso non superiore a € 5.000.

8. Clausola di salvaguardia (aumento aliquote Iva)

In parziale modifica a quanto stabilito con la manovra correttiva di cui al D.L. n. 98/2011, in caso di mancata entrata in vigore entro il 30 settembre 2012 della riforma fiscale consistente nella razionalizzazione del regime di esenzioni, esclusioni e favori fiscali che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, è previsto a decorrere dal 1 ottobre 2012 l'incremento delle aliquote iva del 10% e del 21% di due punti percentuali. A decorrere dal 1 gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente aumentate di 0,5%.

9. Imposta sugli immobili detenuti all'estero

A decorrere dall'anno d'imposta 2011 è dovuta da parte di persone fisiche residenti un'imposta sul valore degli immobili ubicati all'estero e a qualsiasi uso destinati.

L'imposta, stabilita in misura pari allo 0,76% del valore risultante nell'atto di acquisto o in mancanza di quello di mercato, è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e

ai mesi dell'anno in cui il medesimo si è protratto. A tal fine il mese si computa per intero quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari a quanto eventualmente versato nello Stato di ubicazione dell'immobile a titolo di imposta patrimoniale.

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l'Irpef.

Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale, fermo restando che l'imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

10. Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

A decorrere dall'anno d'imposta 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia.

L'imposta è pari, per gli anni 2011 e 2012 all'1 per mille annuo e, a decorrere dall'anno 2013, all'1,5 per mille del valore di mercato delle suddette attività, rilevato al termine di ogni anno solare ed, in mancanza, secondo il valore nominale di rimborso.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'eventuale credito scaturente da imposte patrimoniali versate nello Stato di detenzione.

Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale, fermo restando che l'imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

11. Modifiche alla disciplina sulla dilazione dei pagamenti

In presenza di un peggioramento nella situazione del contribuente al quale è stato concesso di pagare quanto dovuto in maniera dilazionata, fino a un massimo di 72 rate, è possibile prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione solo una volta, per un ulteriore periodo e sempre fino a un massimo di 72 mesi.

L'agevolazione è concessa a condizione che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione. Il debitore può anche richiedere di sostituire la rata fissa con una variabile di importo crescente su base annuale.

Sono riaperti i termini per ottenere un prolungamento, fino a 72 mesi, per le dilazioni concesse fino alla data di conversione del D.L. n.201/11, non prorogate ai sensi dell'art.2, co. 20, del D.L. n.225/10, se il debitore dimostri un temporaneo peggioramento della situazione economica.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.201/11, per effetto alla modifica all'art.3-bis, co. 1, d.lgs. n.462/97, non è più previsto l'obbligo di presentazione della garanzia per accedere al beneficio della dilazione per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato e del controllo formale della dichiarazione.

È poi novellata la disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione. È previsto che, in luogo del mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio ove la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito dei controlli, ovvero, nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata seguente. Ove operi la decadenza, l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena è iscritto a ruolo, dedotto quanto già versato.

Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'iscrizione a ruolo anche della sanzione per il tardivo o omesso pagamento, se il contribuente non si avvale del ravvedimento operoso e versi la rata entro il termine di pagamento della rata successiva.

È consentito al debitore di vendere il bene pignorato o ipotecato con il consenso dell'agente della riscossione e al posto di quest'ultimo.

Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli & Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.

© 2012– Simonelli & Associati, tutti i diritti riservati

www.simonelliassociati.it